

Comunicazione inviata alle Asp in data 18 novembre 2009 relativamente a:

“Relazione sulla gestione ai sensi artt. 25, comma 14) e 26, comma 5) della L.R. 2/2003”

Agli Enti interessati si comunica:

La Legge regionale n. 2/2003 "Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali" prevede che la Regione effettui per le Asp funzioni di monitoraggio e di controllo sui risultati di gestione del sistema delle Aziende (art. 25, comma 14). A tal fine la legge regionale prevede che le Aziende inviino annualmente alla Regione una relazione sull'andamento della gestione economica e finanziaria e sui risultati conseguiti, anche in riferimento agli obiettivi della programmazione regionale e locale.

La legge regionale stabilisce inoltre che la Regione eserciti funzioni di monitoraggio e di controllo generale sui risultati della gestione patrimoniale delle Aziende (art. 26, comma 5).

La DGR n. 279/2007 "Approvazione di uno schema tipo di Regolamento di contabilità per le Aziende pubbliche di Servizi alla Persona di cui all'art. 25 della L.R. n. 2/2003" all'art. 6, comma 2) prevede che il Bilancio d'esercizio sia corredato da una Relazione sulla gestione prevista dall'art. 2428 del Codice Civile, redatta dal Direttore Generale, e ne esplicita i contenuti al comma 5) del medesimo articolo.

Tale relazione sull'andamento della gestione e sulla complessiva situazione aziendale, deve inoltre indicare:

- a) lo scostamento dei risultati ottenuti rispetto a quelli previsti nel Bilancio economico preventivo;
- b) il livello di raggiungimento degli obiettivi in termini di servizi e di prestazioni svolte;
- c) l'analisi dei costi e dei risultati analitici, suddivisi per centri di responsabilità, così come risultanti dalla tenuta della contabilità analitica;
- d) l'analisi degli investimenti effettuati, anche con riferimento a quelli previsti;
- e) i dati analitici relativi al personale dipendente, con le variazioni intervenute nell'anno;
- f) in caso di utile d'esercizio, le modalità di utilizzo dello stesso, ed in caso di perdita, le modalità previste per la sua copertura;
- g) i fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio;
- h) la prevedibile evoluzione della gestione;
- i) ogni altro elemento utile a meglio qualificare significativi fatti gestionali che hanno caratterizzato l'esercizio.

In attesa che vengano definite le modalità e gli strumenti per il monitoraggio di cui ai citati articoli 25, comma 14) e 26 comma 5), il Gruppo di lavoro regionale per il supporto tecnico contabile alle Asp ritiene che le Aziende possano comunque inviare la Relazione allegata al Bilancio d'esercizio prevista ai sensi dell'art. 6, comma 2) della DGR n. 279/2007, entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello cui il Bilancio d'esercizio si riferisce.